

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1976

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente nel nostro ordinamento, in riferimento ad una attività di collaborazione come quella dell'agente, è prevista, dall'articolo 1751 del codice civile, per la sola ipotesi di scioglimento del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all'agente, l'attribuzione di una indennità che ha la stessa *ratio* dell'indennità di anzianità dei lavoratori subordinati.

Da un lato le stesse esigenze, che hanno indotto il legislatore ad assimilare nella nostra tutela processuale questi rapporti (cfr. articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973 n. 533) ai rapporti di lavoro subordinato, impongono di dare all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile una portata analoga a quella di cui all'articolo 2120 dello stesso codice, prevedendone l'attribuzione in ogni caso di cessazione del rapporto di agenzia.

D'altro lato, il rapporto di agenzia non esaurisce con la sua cessazione la sua utilità per il proponente, giacchè, com'è notorio, gran parte della clientela, procurata dall'agente, rimane definitivamente acquisita al proponente, mentre viene per lo più perduta per l'agente che l'ha creata, anche se questi non dismette la sua attività nel settore.

Di qui la necessità di prevedere in materia una ulteriore specifica indennità che tenga conto di questo fattore che è la clientela, così come è prevista una tutela giuridica dell'avviamento.

In tal senso sono le istanze sempre più pressanti delle categorie interessate e l'evoluzione della disciplina collettiva, in armonia del resto a quanto già codificato in altri Paesi del MEC (Germania, Francia, Belgio).

Col presente disegno di legge, che si sottopone al vostro apporto costruttivo, nella fiducia che converrete sulle direttrici che lo hanno ispirato, si propone appunto di adeguare l'indennità di fine rapporto nel senso indicato per l'indennità di anzianità dalla Corte costituzionale, in ragione della sua finalità di corrispettivo previdenziale differito, e di istituire una ulteriore indennità, che tenga opportunamente conto, in una valutazione ponderata degli interessi, del bene « clientela » in relazione a rapporti, la cui durata superiore ai cinque anni è testimonianza di una professionalità che non può non essere tutelata, e la cui cessazione per fatti non imputabili all'agente giustifica che non sia questi a perdere, senza indennizzo, e il proponente ad acquisire, senza un sostanziale titolo qualificante, tutte le ulteriori utilità potenziali della clientela procurata e coltivata dall'agente.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di agenzia il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del rapporto e nella misura, che non può essere inferiore all'1 per cento, stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

In caso di cessazione del rapporto di agenzia per fatto non imputabile all'agente, qualora il rapporto abbia avuto una durata superiore a 5 anni, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente, in aggiunta all'indennità di cui al primo comma, una indennità suppletiva nella misura del 3 per cento dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante l'ultimo triennio e relative ad affari conclusi successivamente al 31 dicembre 1976.

In caso di morte dell'agente le indennità di cui ai commi precedenti spettano agli eredi ».